



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

**Proposta di legge concernente:
"Interventi per la riconversione ecologica e sociale"**

D'iniziativa dei consiglieri

MARTA BONAFONI

Marta Bonafoni

Bianca Avenali

Antonio De Paolis (DE PAOLIS)

Gianluca Quasmanà (GIANLUCA QUASMANÀ)

FRANCESCO VALENTI

Vincenzo (VINCENZO)

Patrizio (PATRIZIO)

Totò (TOTÒ)

Petrassi (PETRASSI)

Carlo (CIARLO)

Vasperi (VASPERI)

Brancini (BRANCINI)

Baldi (BALDI)

Giancola (GIANCOLA)

EHRICO PATRIZIO

Roberto (ROBERTO)

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0017513.I.01-12-2014.H.15:00



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

RELAZIONE

Il La sempre più preoccupante convergenza di crisi diverse (economica, occupazionale, ambientale, sociale, climatica, alimentare etc.) rende necessario un profondo ripensamento del nostro sistema produttivo e dei nostri modelli di consumo. La conversione ecologica comporta l'adozione di stili di vita e modelli di consumo fondati sulla sobrietà, che non significa miseria, né povertà, né sacrificio, bensì uso e distribuzione più equa delle risorse. Ma significa anche riportare, tanto in ambito locale e nazionale, quanto in ambito continentale e planetario, il sistema produttivo entro un quadro di sostenibilità imposto dai limiti fisici e biologici del pianeta in cui viviamo, salvaguardando, potenziando e qualificando l'occupazione e valorizzando la dotazione di tecnologia, di impianti e di conoscenze dell'apparato industriale e produttivo esistente.

Riprendendo le parole di Alexander Langer per conversione ecologica possiamo intendere "la svolta quanto mai necessaria ed urgente che occorre per prevenire il suicidio dell'umanità e per assicurare l'ulteriore abitabilità del nostro pianeta e la convivenza tra i suoi esseri viventi".

E' necessario riuscire a mobilitare i saperi diffusi necessari alla conversione ecologica e sociale, intercettare e aggregare la domanda di nuovi beni e servizi, saper convogliare l'imprenditorialità per poi orientarla verso una maggiore sostenibilità delle produzioni, reperire i capitali pubblici e privati che permettono tali operazioni, contribuendo, eventualmente, alla riduzione dei rischi che i processi di cambiamento sempre comportano.

Per queste ragioni è necessario un patto tra le forze sociali, sindacali, produttive ed istituzionali per lavorare alla messa in rete di competenze diverse che possano efficacemente riflettere sugli strumenti (legislativi, economici, politici) da mettere in campo per promuovere processi di conversione produttiva, come pure alla promozione di forme nuove di consumo condiviso – che vuol dire controllo sulle condizioni in cui il bene o il servizio vengono prodotti, distribuiti o erogati. In una fase di continua e progressiva aggressione ai diritti (a partire da quelli del lavoro) e ai territori, stretti in una morsa di contaminazione senza precedenti, e con le drammatiche conseguenze che ciò produce in termini di impatti sulla salute tanto della comunità quanto dei lavoratori, risulta evidente che convertire il sistema di produzione e di consumo è l'unico orizzonte possibile.

La conversione economica prevede di orientare ogni processo di transizione ai seguenti principi:

- riterritorializzare le produzioni
- educare a sistemi di consumo differenti
- ri-qualificare il lavoro nel senso della sostenibilità ambientale
- definire cosa produrre e come produrlo
- coniugare la giustizia ambientale a quella sociale

Da alcuni mesi alcune realtà (sindacati, associazioni, movimenti, giuristi, amministratori, intellettuali, esperti e tecnici) del territorio laziale stanno lavorando alla costruzione di un percorso a livello regionale per proporre una legge per la riconversione di alcuni settori produttivi tenendo



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

assieme i due assi di questioni: orientamento ecologico della produzione (siti contaminati o attività contaminanti) e crisi occupazionale e riorganizzazione del lavoro.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 1

Finalità

1. La presente legge intende favorire, nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze statali, la conversione ecologica e sociale partecipata delle attività economiche al fine di promuovere attività imprenditoriali che garantiscano buona occupazione, tutela del paesaggio e riduzione degli impatti ambientali lungo l'intero ciclo di vita e lungo tutte le catene di fornitura, tutela del territorio e dei diritti, recupero di spazi in situazione di degrado e disuso a fini produttivi o di offerta di servizi alla cittadinanza, per un lavoro dignitoso.
2. Con la presente legge si intende altresì favorire la conversione ecologica e sociale e la rigenerazione urbana e territoriale degli spazi in situazione di degrado e disuso.

WB



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 2

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono:
 - a) le imprese in forma societaria, produttive e di servizi, normalmente attive, che non superino i 250 dipendenti, in qualunque forma assunti;
 - b) le imprese individuali e le cooperative (incluse quelle di natura sociale o con carattere mutualistico prevalente) e loro forme consortili;
 - c) le associazioni, le onlus, le organizzazioni con scopi sociali, gli enti che tutelano beni comuni, che intendono convertire in senso ecologico le loro attività produttive e di servizio o che intendono recuperare spazi in situazione di degrado e disuso a fini produttivi o di offerta di servizi alla cittadinanza, o che hanno la capacità di collaborare ai processi di riconversione con consulenze specializzate e iniziative di formazione dei lavoratori coinvolti;
 - d) sono quindi escluse le imprese in stato di crisi qualora destinatarie di apposite legislazioni di tutela e intervento pubblico;
 - e) In caso di procedimenti fallimentari o stato di crisi aziendale dichiarato dalla proprietà, possono altresì presentare proposte di Accordi di Partenariato uno o più lavoratori, con l'impegno di costituire, entro sei mesi dalla presentazione della richiesta alla Cabina di Regia, forme di società cooperativa in conformità alla Legge 49/1985 e successive modificazioni. In questo caso la Cabina di Regia si impegna ad aprire un tavolo negoziale con il curatore fallimentare, ovvero con la proprietà in caso di crisi aziendale, ai fini di salvaguardia e tutela dei livelli occupazionali, anche mediante l'utilizzo degli impianti, nel rispetto dei diritti acquisiti da parte dei creditori, e secondo i criteri e le procedure individuate dalla Legge 49/85 e successive modificazioni. La Cabina di Regia a tal fine si impegna a coordinarsi con il Ministero delle Attività produttive, con i soggetti istituzionali preposti all'erogazione di credito ai sensi della L.49/85 e successive modificazioni, nonché con qualsiasi altra fonte di sostegno pubblico di livello locale, nazionale e comunitario, ai fini della valutazione, validazione e sostegno dell'iniziativa volta alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
2. Per agevolare la creazione di piccole imprese sia societarie che in forma individuale che realizzano attività coerenti con le finalità individuate all'articolo 1 vanno inoltre inclusi ai benefici della presente legge tutti quei soggetti che possono accedere ai prestiti d'onore.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 3

Scopi e ambiti della conversione ecologica e sociale

1. Sono considerate iniziative di conversione con finalità ecologiche e sociali:
 - a) la ristrutturazione parziale o totale delle linee e degli impianti di produzione, dei processi e dei prodotti e dell'organizzazione dei servizi, orientata alla eliminazione o alla riduzione consistente dei danni all'ambiente e alla salute umana e animale;
 - b) la trasformazione anche integrale delle caratteristiche dei prodotti realizzati e dei servizi prestati, in modo da eliminare o ridurre in misura consistente l'inquinamento del territorio, delle acque, dell'aria e i danni a persone, animali e cose;
 - c) la modifica nell'uso di materie prime e di energia da fonti fossili, per aumentare il recupero e il riutilizzo dei componenti e delle sostanze utilizzate;
 - d) la modifica dei rapporti con fornitori e acquirenti, aumentando al massimo la trasparenza e la veridicità delle informazioni che accompagnano prodotti distribuiti e servizi resi;
 - e) introdurre e aumentare costantemente le misure volte a ridurre al massimo il consumo dei suoli e l'incidenza delle distanze percorse per ogni materia o sostanza utilizzata e di ogni prodotto distribuito;
 - f) aumento della qualità del lavoro prestato all'interno e presso i fornitori, attraverso la formazione continua dei dipendenti sui processi di conversione in corso, sullo stato del territorio di insediamento, sulla qualità dei prodotti, introducendo anche misure di favore per chi adotta anche in famiglia, nell'abitazione e nei mezzi di trasporto comportamenti ispirati agli stessi scopi;
 - g) il recupero di spazi in situazione di degrado e disuso a fini produttivi o di offerta di servizi alla cittadinanza;
 - h) la rigenerazione urbana e territoriale degli spazi in situazione di degrado e disuso, con particolare riferimento al patrimonio immobiliare pubblico;
 - i) l'adozione di misure, logistiche, sistemi gestionali e accordi con terzi atti a ottimizzare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse al fine di gestire al meglio eccedenze, scarti e rifiuti derivanti dall'attività produttiva, secondo la gerarchia e i principi sanciti dalla 98/2008 in materia di gestione dei rifiuti e al fine di una drastica riduzione degli stessi.

WB



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 4

Accesso alle informazioni e trasparenza dei processi decisionali

1. Per garantire il massimo accesso alle informazioni relative ai processi di conversione ecologica e sociale e ai processi decisionali previsti dai titoli successivi verrà realizzato un portale web della Regione Lazio dedicato espressamente al progetto.
2. Il portale web sulla conversione ecologica e sociale permetterà di rendere trasparenti tutte le informazioni e i processi decisionali relativi a:
 - a. Decisioni della Cabina di Regia e del Comitato Tecnico;
 - b. Documento sugli indirizzi e i settori di attività economica e i territori prioritari di cui all'articolo 5 comma 5;
 - c. La modalità di audizione e le parti interessate che hanno chiesto l'iscrizione per la formulazione dei pareri di cui all'articolo 5 comma 5;
 - d. Il "Rapporto sui segnali deboli delle crisi produttive, ambientali e territoriali", con cadenza semestrale, di cui all'articolo 6;
 - e. La Dichiarazione di disponibilità all'Accordo di Partenariato di cui all'articolo 7 comma 1;
 - f. Gli organismi qualificati alla sottoscrizione dello Studio di Fattibilità di cui all'articolo 7 comma 3 e il relativo Registrato degli Organismi Qualificati;
 - g. L'accordo di partenariato previsto dall'articolo 8;
 - h. I sistemi di monitoraggio previsti dall'articolo 12.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

TITOLO I – OBIETTIVI E PRIORITA' DELLA CONVERSIONE ECOLOGICA E SOCIALE

Articolo 5

La Cabina di Regia per i fondi comunitari

1. Gli obiettivi, le priorità e gli strumenti di intervento per la conversione ecologica e sociale partecipata verranno annualmente stabiliti dalla già esistente Cabina di Regia per i fondi comunitari.
2. La Cabina di Regia si può riunire in sedute allargate invitando rappresentanze degli organismi coinvolti (imprese, associazioni imprenditoriali, sindacati, enti locali, associazioni ambientaliste, comitati territoriali, centri di ricerca scientifica e tecnologica, organismi di formazione, ecc.) o interessati ai piani e agli interventi, al fine di garantire una partecipazione ampia e fattiva.
3. La cabina di regia si avvarrà di un Comitato Tecnico composto da otto esperti con le seguenti caratteristiche:
 - a. Esperto di analisi del territorio, dei suoi aspetti geomorfologici ed economici, con competenza decennale di analisi territoriale nella Regione Lazio;
 - b. Esperto di eco-design, di analisi ambientale dei prodotti, dei processi produttivi e delle catene di fornitura;
 - c. Tecnologo dei processi industriali;
 - d. Chimico industriale;
 - e. Ingegnere, con specializzazione in ingegneria dei processi industriali;
 - f. Energy manager ed esperto di gestione dei sistemi energetici nei sistemi produttivi;
 - g. Esperto di economia aziendale, analisi di mercato e business plan;
 - h. Esperto di bilanci sociali e ambientali.
4. I compiti della Cabina di Regia di cui al comma 2 sono quelli di:
 - a. Individuare i settori di attività economica nei quali intervenire in via prioritaria;
 - b. Individuare le aree territoriali che presentano tratti di degrado ambientale nelle quali intervenire in via prioritaria;
 - c. Definire gli strumenti di intervento che favoriscono la conversione ecologica e sociale, quali ad esempio i fondi europei, le politiche per gli acquisti pubblici;
 - d. Definire una metrica per la rendicontazione dell'efficacia degli interventi;
 - e. Monitorare lo stato di attuazione degli interventi di conversione ecologica.
5. La Cabina di Regia di cui al comma 2 definisce gli indirizzi e i settori di attività economica e i territori prioritari in un documento annuale, previa acquisizione del parere, attraverso audizioni, da parte di soggetti (imprese, associazioni datoriali, sindacati, istituzioni locali, associazioni ambientaliste e territoriali, etc...) che l'abbiano richiesto attraverso l'iscrizione al portale di cui all'articolo 4 comma 1.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 6

Rilevazione dei segnali deboli delle crisi produttive, ambientali e territoriali

1. La Cabina di Regia provvede a far redigere, con cadenza semestrale, un “Rapporto sui segnali deboli delle crisi produttive, ambientali e territoriali” che permetterà di rilevare le future difficoltà, prima che queste sfocino in vere e proprie crisi, nelle matrici e nelle filiere produttive, nel mercato del lavoro, nell’ambiente, strutturando una rete permanente di “osservatori” dei mutamenti in corso che permetta di rilevare e anticipare tendenze economiche, settoriali e territoriali a supporto dell’intervento istituzionale.
2. La redazione del rapporto semestrale di cui al comma 1, che dovrà essere pubblico, si avvarrà del contributo delle agenzie regionali, Università, degli enti di ricerca e del mondo sindacale e associativo.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

TITOLO II – L'ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA CONVERSIONE ECOLOGICA E SOCIALE

Articolo 7

La Dichiarazione di disponibilità all'Accordo di Partenariato

1. Le organizzazioni di cui all'articolo 2, ricadenti tra i settori di attività economica e produttiva, di produzione di beni e servizi o nei territori ritenuti prioritari dalla Cabina di Regia di cui all'articolo 5, possono avviare la procedura per dichiarare la disponibilità all'accordo di partenariato per la conversione ecologica e sociale.
2. Tale procedura darà luogo alla sottoscrizione di una Dichiarazione di Disponibilità all'Accordo di Partenariato per la Conversione Ecologica e Sociale, che verrà inviata alla Cabina di Regia di cui all'articolo 4, allegando un Studio di Fattibilità nel quale verranno analizzate: il contesto di possibili difficoltà economica e ambientali, le dinamiche di cambiamento del prodotto, processo, forma giuridica e organizzativa in corso o ritenute necessarie; gli interventi puntuali di innovazione sociale, ambientale, tecnologico e organizzativo che si intendono operare per garantire una buona occupazione e la tutela delle persone, dell'ambiente e del territorio.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 8

L'Accordo di Partenariato per la conversione ecologica e sociale

1. Sulla base di questo documento la Cabina di Regia di cui all'articolo 5 e i richiedenti sottoscrivono un Accordo di Partenariato per la conversione ecologica e sociale che indica:
 - a. Gli obiettivi di sostenibilità economica, occupazionale, ambientale e territoriale;
 - b. I risultati attesi, espressi nei termini di indicatori di risultato, misurabili, trasparenti e monitorabili;
 - c. I cambiamenti nei processi, nei prodotti e nella struttura organizzativa che si intendono operare per favorire la conversione ecologica e sociale della propria attività
 - d. Gli strumenti che le istituzioni regionali e locali possono attivare per favorire i processi di conversione ecologica e sociale, come previsti nell'articolo 8;
 - e. Una valutazione d'impatto, che permetta di valutare se, in quale misura ed eventualmente per quali soggetti, le azioni adottate abbiano effetti per la qualità occupazionale e di vita delle persone, per la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, per la continuità produttiva delle organizzazioni.
2. Entro 5 giorni dalla stipula l'accordo di partenariato verrà pubblicato sul portale web di cui all'art.4.
3. Entro i 60 giorni successivi alla sua pubblicazione, gli stessi soggetti di cui all'art. 5 comma 5 (imprese, associazioni datoriali, sindacati, istituzioni locali, associazioni ambientaliste e territoriali etc.) possono chiedere di essere audite e di presentare deduzioni all'accordo facendone richiesta attraverso il portale di cui all'art.4 comma 1.
4. La cabina di regia, ascoltati i pareri dei soggetti di cui all'art. precedente, può presentare controdeduzioni motivate entro 30 giorni dall'audizione o dalla presentazione delle deduzioni.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

TITOLO III GLI STRUMENTI REGIONALE PER FAVORIRE LA CONVERSIONE ECOLOGICA E SOCIALE

Articolo 9

Gli strumenti regionali

1. Gli strumenti che l'Amministrazione Regionale mette a disposizione degli Accordi di Partenariato, anche a valere sui fondi comunitari, coerentemente con quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione "Innovazione per un futuro sostenibile - Piano d'azione per l'eco-innovazione (Eco-AP)" COM(2011) 899 definitivo e il framework strategico per la ricerca dell'Unione "Horizon 2020" sono i seguenti:
 - a. Acquisti verdi, introducendo criteri ambientali e sociali negli appalti pubblici di opere, beni e servizi, secondo quanto previsto dal Piano d'Azione Nazionale GPP (Decreto Interministeriale 135 dell'11 Aprile 2008 rivisto il 10 Aprile 2013), in stretta collaborazione con la Direzione Generale Centrale Acquisti;
 - b. Appalti pre-commerciali, relativi alla fase di ricerca e sviluppo (R&S) prima della commercializzazione, nei quali i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice che li usa nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita;
 - c. Sistemi di eco-etichettatura, certificati da parte terza indipendente o da processi di certificazione partecipata;
 - d. Accordi per la ricerca, che possano coinvolgere istituzioni nazionali, regionali e locali, centri di ricerca, università, agenzie pubbliche e imprese;
 - e. Aree produttive ecologicamente attrezzate, progettate, realizzate e gestite sulla base di criteri di eco-efficienza, al fine di garantire un sistema di gestione integrato degli aspetti ambientali, la riduzione e prevenzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, la tutela della salute e della sicurezza nonché un miglioramento ambientale diffuso del territorio a partire da un buon inserimento paesaggistico;
 - f. Accordi per interventi del Fondo Nazionale per il Microcredito e con singole banche per prestiti a condizioni speciali,
 - g. Programmi di formazione, professionale e non, e d'informazione che accompagnino i processi di cambiamento in atto per la conversione ecologica e sociale;
 - h. Fondi a carico del bilancio regionale, che per il primo anno saranno destinati, in quota da definire, a realizzare un Accordo di Partenariato che possa fungere da esperienza pilota per tutti i successivi interventi della legge; in ogni bilancio annuale saranno altresì indicate le quote delle altre voci che possono essere utilizzate ai fini della presente legge,
 - i. Concessioni di porzioni di patrimonio pubblico immobiliare.
2. Per favorire la diffusione di un approccio sistemico alla conversione ecologica e sociale l'Accordo di Partenariato, finanziato con fondi a carico del bilancio regionale, potrà prevedere interventi relativi alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 solo se,



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

contemporaneamente, tale Accordo preveda anche interventi relativi dalle lettere d), e) e f) del medesimo articolo.

3. La Regione Lazio predisporrà inoltre un'attività di assistenza tecnica a supporto dei soggetti beneficiari della presente legge, qualora tale attività fosse esplicitamente richiesta al fine di rafforzare la loro capacità di realizzazione delle attività previste nell'Accordo di Partenariato.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 10

Programmi di formazione per la conversione ecologica e sociale dell'economia

1. L'assessorato alla formazione della Regione Lazio predispone adeguati programmi di formazione, destinati ad una platea più ampia di quella dei soggetti beneficiari della presente legge, per accompagnare il cambiamento della produzione, dei processi produttivi, dei sistemi organizzativi, del marketing, del networking e della comunicazione verso una produzione ed un consumo sostenibili.

WS



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 11

Prestito d'onore per la conversione ecologica e sociale dell'economia

1. Nell'ambito della normativa relativa al prestito d'onore, rispettando le medesime clausole di inclusione ed esclusione, è inoltre prevista un'area interamente dedicata alle attività economiche per la conversione ecologica e sociale dell'economia.

W/S



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

TITOLO IV – MONITORAGGIO

Articolo 12

Monitoraggio dell'efficacia degli accordi di partenariato

1. La Regione Lazio predispone inoltre un'attività di monitoraggio sugli Accordi di Partenariato, che accompagnerà tutto il processo di realizzazione degli accordi dalle fasi ex-ante alle fasi ex-post, al fine di conoscere:
 - a. Gli stadi di avanzamento dei singoli Accordi di Partenariato;
 - b. L'impatto occupazionale, sociale, ambientale e territoriale di tali Accordi, tenendo conto del sistema di indicatori definito nell'ambito del progetto Benessere Equo e Sostenibile dell'ISTAT.
2. I risultati del sistema di monitoraggio saranno pubblici e consultabili attraverso il portale web di cui all'art. 4 comma 1.

Luca Bonafoni (BONAFONI)